



Regione Toscana

BUONI SCUOLA

A.S. 2015-2016

Le finalità dell'avviso regionale:

Sostenere i cittadini italiani e dell'Unione europea e i soggetti ad essi equiparati nella frequenza delle scuole dell'infanzia paritarie, private e degli enti locali (3-6 anni), mediante l'assegnazione di buoni scuola, da utilizzarsi per l'a.s. 2015/2016 (settembre 2015-giugno 2016) a parziale o totale copertura delle spese sostenute per la frequenza:

- Misura 1: di scuole dell'infanzia paritarie comunali (3-6 anni);
- Misura 2: di scuole dell'infanzia paritarie private (3-6 anni) convenzionate con le amministrazioni comunali.

Si ripetono in questo avviso a grandi linee le stesse modalità di utilizzo dei buoni servizio 0-3.

Chi può presentare domanda per i buoni scuola?

I cittadini italiani e dell'Unione europea e i soggetti ad essi equiparati:

- residenti in un Comune della Toscana;
- genitori o tutori di bambini in età utile per la frequenza della scuola dell'infanzia;
- che abbiano iscritto i propri figli per l'a.s. 2015/2016 ad una scuola dell'infanzia paritaria privata o degli enti locali sita nel Comune;
- che abbiano un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare, dei redditi riferiti all'anno 2014, non superiore a € 30.000;
- che non beneficino di altri rimborsi o sovvenzioni economiche o azioni di supporto dirette e/o indirette erogate allo stesso titolo, di importo tale da superare la spesa complessivamente sostenuta.

A quanto ammontano i buoni scuola?

Sono commisurati al valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare riferita alla dichiarazione dei redditi dell'anno 2014, secondo i seguenti parametri:

- a) con ISEE fino a euro 17.999,99, un contributo fino a un massimo di euro 100,00 mensili per bambino frequentante;
- b) con ISEE da euro 18.000,00 a euro 23.999,99, un contributo fino a un massimo di euro 50,00 mensili per bambino frequentante;
- c) con ISEE da euro 24.000,00 a euro 30.000,00, un contributo fino a un massimo di euro 30,00 mensili per bambino frequentante.

Non sono soggette a rimborso le spese di iscrizione e di refezione scolastica.

Dove presentano domanda i cittadini?

I cittadini devono pertanto presentare domanda ai Comuni al fine di essere inseriti nella graduatoria dei richiedenti.

La domanda per l'accesso ai buoni 3-6 può essere presentata solo da uno dei genitori presso il Comune ove è sita la scuola.

In cosa consistono i buoni scuola?

Il beneficio dei buoni scuola è riconosciuto attraverso una riduzione del costo sostenuto dalle famiglie per le rette, applicata dai soggetti titolari e/o gestori delle scuole dell'infanzia paritarie.

Per la misura 2 il contributo regionale viene assegnato ai Comuni che lo erogheranno ai soggetti titolari e/o gestori delle scuole dell'infanzia paritarie per l'importo pari ai buoni scuola riconosciuti.

N.B. Le fatture/ricevute devono essere emesse dai soggetti gestori delle scuole in favore dei beneficiari per l'intero importo della retta mensile comprensiva del buono scuola (quindi non per l'importo scontato dai buoni scuola).

I cittadini beneficiari pagheranno tuttavia esclusivamente l'importo scontato.

Adempimenti iniziali dei Comuni:

I Comuni toscani per poter accedere alle risorse disponibili:

- devono preventivamente adottare specifico avviso comunale rivolto a cittadini toscani con bambini in età utile per la frequenza della scuola dell'infanzia;
- istruiscono le domande pervenute accertando che i soggetti che hanno presentato l'istanza siano in possesso dei requisiti fissati dall'avviso regionale;
- approvano con determina dirigenziale apposita graduatoria, sulla base di criteri coerenti con le disposizioni previste dall'avviso regionale.

Presentazione della manifestazione di interesse ed assegnazione dei contributi regionali ai Comuni:

Le amministrazioni comunali interessate inviano al Settore regionale:

- la manifestazione di interesse alla realizzazione del progetto di cui all'allegato B ove dovrà essere indicata la consistenza numerica dei cittadini toscani interessati ai buoni scuola ed in possesso dei requisiti fissati dall'avviso;
- copia del documento di identità del sottoscrittore;
- il provvedimento unico con il quale l'amministrazione, singolarmente o in forma associata, ha approvato gli esiti della graduatoria dei cittadini toscani interessati ai buoni scuola.

Tutta la documentazione deve essere trasmessa, a pena di esclusione, entro e non oltre il giorno 25 novembre 2015, esclusivamente via PEC all'indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it

Le risorse disponibili ammontanti a € 1.000.000 sono assegnate proporzionalmente alla consistenza numerica dei cittadini toscani interessati ai buoni scuola

Adempimenti successivi dei Comuni assegnatari dei contributi (1/2)

Invitano i potenziali interessati a formalizzare la domanda di accesso ai buoni scuola, con modalità che garantiscano la trasparenza e la massima diffusione delle opportunità fornite dall'avviso regionale.

L'invito dovrà naturalmente essere rivolto esclusivamente ai cittadini ricompresi nella graduatoria già approvata dei soggetti interessati ai buoni scuola.

Successivamente approvano una determinazione dirigenziale nella quale siano individuati i beneficiari dei buoni scuola, con l'indicazione dell'importo totale assegnato; qualora siano apportate successive modifiche a tali assegnazioni il Comune assicura l'adozione del provvedimento di modifica di tale determinazione; tali provvedimenti dovranno in ogni caso essere trasmessi in sede di rendicontazione finale.

Adempimenti successivi dei Comuni assegnatari dei contributi (2/2)

Per la misura 2 approvano una determinazione dirigenziale ove viene assunto l'impegno di spesa in favore dei soggetti gestori delle scuole paritarie private, sulla base degli importi assegnati ai soggetti beneficiari dei buoni scuola.

Per la misura 2 acquisiscono dai beneficiari autorizzazione ad erogare alla scuola i buoni scuola spettanti con il modello di cui all'allegato C all'avviso.

Per la misura 2 devono sottoscrivere apposita convenzione con i soggetti gestori delle scuole dell'infanzia paritarie private nei quali sono utilizzati i buoni scuola; la sottoscrizione di tale convenzione non è necessaria qualora tali rapporti siano già disciplinati nell'ambito di altri accordi convenzionali.

Adempimenti delle scuole per la Misura 2 (1/2):

In ragione dell'autorizzazione alla riscossione dei buoni scuola, il soggetto gestore della scuola invia con cadenza periodica al Comune interessato una richiesta di erogazione del contributo per conto dei beneficiari, con il modello di cui all'allegato D.

Tale richiesta dovrà essere accompagnata da un registro presenze dei bambini per i quali è stato assegnato il contributo, con il modello di cui all'allegato E, nel quale devono risultare chiaramente le presenze nel periodo oggetto della istanza, firmato dal legale rappresentante del soggetto gestore della scuola. Si precisa che deve essere compilato un allegato E per ogni scuola.

Tale registro dovrà essere sottoscritto dal dirigente responsabile del Comune per presa visione.

Adempimenti delle scuole per la Misura 2 (2/2):

I soggetti gestori delle scuole devono altresì tenere a disposizione dei Comuni la copia delle fatture/ricevute emesse nei confronti dei beneficiari, unitamente alla copia dei relativi giustificativi di pagamento, al fine dei controlli esercitati dal Comune di cui all'articolo 10 e degli eventuali controlli successivi esercitati dalla Regione.

Le fatture/ricevute devono essere emesse dai soggetti gestori delle scuole in favore dei beneficiari per l'intero importo della retta mensile comprensiva del buono scuola (quindi non per l'importo scontato dai buoni scuola) e devono evidenziare nella medesima, oltre al nominativo del bambino, l'importo corrisposto a titolo di buono scuola (nell'oggetto delle stesse ovvero a mezzo dell'apposizione di timbro sull'originale).

Modalità di monitoraggio e controllo dei Comuni per la misura 2 (1/2):

I Comuni per la misura 2:

- assicurano la verifica della frequenza dei bambini nelle scuole, attraverso controlli in loco (sul 100% delle scuole o a campione) presso le scuole dell'infanzia convenzionate, ad esito dei quali viene predisposto un verbale, che potrà essere richiesto dal Settore regionale competente in sede di rendiconto; le amministrazioni comunali sono esentati da tali controlli in loco esclusivamente se sono in grado di verificare costantemente la presenza dei bambini durante l'anno scolastico attraverso altri controlli d'ufficio (es. pasti acquisiti dalla mensa comunale);
- al fine dell'erogazione delle risorse in favore delle scuole convenzionate, i Comuni acquisiscono dagli stessi la richiesta di rimborso, anche cumulativa, di cui all'allegato D ed i registri di presenza di cui all'allegato E;

Modalità di monitoraggio e controllo dei Comuni per la misura 2 (2/2):

predispongono un controllo, anche a campione, sulle fatture/ricevute emesse dai soggetti gestori delle scuole nei confronti degli assegnatari dei buoni scuola e sulle relative quietanze; il Comune sottopone a tale controllo un campione minimo pari ad almeno il 20% degli assegnatari dei buoni scuola per l'intero periodo di fruizione nell'anno educativo; gli esiti del controllo amministrativo su tale documentazione dovranno essere evidenziati nella relazione trasmessa in sede di rendiconto finale.

- I Comuni, ad esito positivo della verifica di tale documentazione, erogano le risorse ai soggetti gestori delle scuole dell'infanzia paritarie.

Modalità di monitoraggio e controllo dei Comuni per la misura 1:

Per la misura 1 i Comuni assicurano la tenuta di un registro presenze dei bambini per i quali è stato assegnato il contributo, con il modello di cui all'allegato E sottoscritto dal dirigente responsabile del Comune, nel quale devono risultare chiaramente le presenze nel periodo oggetto della istanza. Si precisa che deve essere compilato un allegato E per ogni scuola.

Esiste ancora la fattura emessa dalla scuola nei confronti del Comune?

Diversamente da quanto previsto nell'a.s. 2014/2015 la scuola non dovrà più emettere fattura/ricevuta nei confronti del Comune.

Data l'eliminazione della fattura, è necessario sensibilizzare le scuole affinché prestino particolare attenzione alla regolarità amministrativa e fiscale delle fatture/ricevute che emettono nei confronti degli assegnatari dei buoni scuola e alla conservazione dei relativi giustificativi di pagamento.

Sulle ricevute/fatture emesse dalle scuole nei confronti dei beneficiari dei buoni scuola:

- Le fatture/ricevute devono essere emesse dai soggetti gestori delle scuole in favore dei beneficiari per l'intero importo della retta mensile comprensiva del buono scuola (quindi non per l'importo scontato dai buoni scuola).
- I cittadini beneficiari pagheranno tuttavia esclusivamente l'importo scontato.
- In caso di esenzione IVA devono esporre la marca da bollo (per prestazioni di importo superiore a € 77,47) se non esenti da bollo.

Come e quando verranno erogate le risorse regionali ai Comuni?

L'amm.ne regionale provvederà d'ufficio alla liquidazione dell'anticipo fino ad un massimo del 80% dell'importo assegnato, allorquando le disponibilità di bilancio consentiranno l'erogazione dei contributi.

Il saldo verrà erogato comunque ad esito positivo dell'istruttoria del rendiconto finale.

Condizioni ulteriori per il riconoscimento dei buoni scuola:

L'attribuzione dei buoni scuola è subordinata all'effettiva frequenza dei bambini.

I buoni scuola possono essere riconosciuti in caso di frequenza uguale o superiore a 5 giorni al mese.

In caso di frequenza inferiore a 5 giorni mensili, i buoni scuola possono essere riconosciuti esclusivamente per assenza dovute a malattia certificata dal medico (da comunicare tempestivamente al Comune).

In caso di assenze per malattia certificata dal medico, i buoni scuola possono essere riconosciuti fino ad un massimo di due mensilità complete, anche non continuative, di mancata frequenza dei bambini.

Rendicontazione finale (1/3)

Entro il 12 novembre 2016 (via PEC):

1. una relazione finale di sintesi ove:
 - si indichino le risorse utilizzate sul totale assegnato e si richieda il saldo, ove spettante;
 - siano illustrate sinteticamente le modalità di utilizzo delle risorse regionali;
 - siano evidenziati gli esiti delle verifiche sulla frequenza dei bambini, con particolare riferimento ai controlli in loco e ai registri di presenza;
 - siano evidenziati gli esiti dei controlli sulle fatture/ricevute emesse dai soggetti gestori delle scuole nei confronti degli assegnatari dei buoni scuola e sulle relative quietanze;
 - siano indicati i nominativi dei beneficiari dei buoni scuola per i quali si è proceduto alla verifica della documentazione giustificativa di cui al punto precedente.

Rendicontazione finale (2/3)

2. la documentazione probatoria così individuata:

- la determinazione di assegnazione dei buoni scuola ai beneficiari, di cui all'articolo 6, nonché gli eventuali provvedimenti di modifica della stessa;
- per la misura 1: l'attestazione dell'applicazione degli sconti applicati dal Comune sulle tariffe pagate dai cittadini beneficiari dei buoni scuola, tramite l'esibizione dei provvedimenti amministrativi ove si attesti, per ciascun soggetto beneficiario dei buoni scuola, le tariffe applicate senza gli sconti, gli sconti complessivamente applicati fino a tale scadenza e le mensilità di riferimento;
- per la misura 2: l'invio delle determinazioni dirigenziali ove sia disposto l'impegno di spesa in favore dei soggetti gestori delle scuole dell'infanzia paritarie private.
- gli allegati F e G, che devono essere inviati contestualmente anche per posta elettronica all'indirizzo progetto.buoniscuola@regione.toscana.it.

La relazione di sintesi e gli allegati F e G devono essere sottoscritti digitalmente.

Rendicontazione finale (3/3)

Alla conclusione dell'anno scolastico 2015/2016 le amm.ni comunali beneficiarie dei contributi sono tenute, per ciascuno dei soggetti beneficiari dei buoni scuola, a far sottoscrivere dagli stessi la dichiarazione sostitutiva con il modello di cui all'allegato H; nel caso di assenze per malattia di cui all'articolo 7 dovrà essere acquisita specifica dichiarazione sostitutiva del soggetto beneficiario ove si indichino esclusivamente le mensilità nelle quali il/la bambino/a non ha potuto frequentare.

Gli allegati C, D, E e H, nonché le dichiarazioni sostitutive per le assenze per malattia devono essere tenute agli atti dalle amm.ni comunali beneficiarie, a disposizione per eventuali futuri controlli.